



# **CITTA' DI CASTELFRANCO VENETO**

## **Provincia di Treviso**

### **REGOLAMENTO DELLE RIPRESE AUDIOVISIVE E IN STREAMING DELLE SEDUTE DEL CONSIGLIO COMUNALE E DELLE COMMISSIONI**

- approvato con deliberazione C.C. n. 88 del 9 ottobre 2015 dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, 4° comma, del D. Lgs. 18/8/2000, n. 267.
- il presente Regolamento, pubblicato dal 20/10/2015 al 4/11/2015 e dal 5/11/2015 al 20/11/2015, entra in vigore dal 21 Novembre 2015.

## **Art. 1 Finalità**

1. Il Comune di Castelfranco Veneto, perseguendo finalità di trasparenza e pubblicità della propria attività istituzionale, disciplina con il presente Regolamento l'attività di ripresa audiovisiva e diffusione in "diretta streaming" e in "differita streaming" delle sedute del Consiglio Comunale e delle Commissioni.
2. Le riprese audiovisive saranno effettuate direttamente dal Comune o da soggetti preventivamente autorizzati e diffuse in "diretta streaming" e in "differita streaming" attraverso un canale web raggiungibile dal sito istituzionale del Comune al fine di favorire la partecipazione dei cittadini all'attività politico-amministrativa dell'Ente e fornire una più ampia pubblicità circa l'attività del Consiglio Comunale e delle Commissioni.
3. Per le medesime finalità di trasparenza e pubblicità, il Comune si riserva la possibilità di riprendere e diffondere in streaming anche altri incontri, iniziative, convegni o commissioni ritenuti di particolare interesse pubblico e conformi alle finalità statutarie.
4. Le registrazioni non avranno alcun carattere di ufficialità o di verbalizzazione.
5. Le norme del presente regolamento integrano le altre disposizioni di legge aventi attinenza con la tutela del diritto alla riservatezza e con il diritto di accesso alla documentazione amministrativa, conformemente a quanto stabilito dalle leggi in materia, dallo Statuto e dai Regolamenti comunali vigenti.

## **Art. 2 Informazione circa le riprese**

1. Verranno affissi avvisi chiari e sintetici all'ingresso alla sala consiliare e nella sala stessa, ai fini dell'informazione ai partecipanti, ivi compresi eventuali relatori e dipendenti o terzi con funzioni di assistenza, dell'esistenza delle videocamere e della successiva diffusione.
2. Il Presidente del Consiglio Comunale (ovvero il Presidente della commissione) fornisce preventiva informazione a tutti i partecipanti alla seduta consiliare circa l'effettuazione della diretta streaming via web, specificando il sito in cui è trasmessa in diretta la seduta e raggiungibile in differita.

## **Art. 3 Autorizzazioni a terzi**

1. Fatte salve le riprese e la diffusione delle sedute consiliari effettuate direttamente dal Comune, i soggetti terzi che intendano eseguire le riprese delle sedute pubbliche del Consiglio Comunale e delle Commissioni per la trasmissione in diretta streaming e in differita streaming via web delle stesse dovranno conseguire specifica autorizzazione preventiva dal Sindaco. L'autorizzazione avrà, di norma, validità annuale e potrà essere revocata in qualsiasi momento nel caso vengano disattese le disposizioni del presente Regolamento.
2. I soggetti interessati dovranno presentare apposita istanza di autorizzazione, utilizzando il modulo disponibile presso l'Ufficio Protocollo o sul sito del Comune, da depositarsi al Protocollo almeno due giorni lavorativi (in caso di seduta ordinaria) oppure un giorno lavorativo (in caso di seduta straordinaria) prima della seduta del Consiglio Comunale o della seduta della Commissione che si intende riprendere, comunicando al Sindaco i seguenti dati chiaramente evidenziati:
  - generalità anagrafiche
  - modalità delle riprese;

- finalità perseguite;
- indicazione completa del link/sito internet in cui sarà trasmessa la diretta streaming e disponibile la differita streaming;
- indicazione del contatto telefonico, indirizzo di residenza o domicilio ed indirizzo e-mail a cui far pervenire al richiedente ogni comunicazione;
- dichiarazione di assunzione di qualsiasi responsabilità inerente la ripresa e successiva diffusione della seduta e di accettazione integrale del presente regolamento.

Entro le ore 12.00 del giorno in cui si svolge il Consiglio Comunale o commissioni (in caso di convocazione in ore postmeridiane) oppure entro le ore 18.00 del giorno precedente (in caso di convocazione in ore antimeridiane), il richiedente riceverà risposta, positiva o negativa, al recapito indicato nell'istanza.

3. L'autorizzazione comporterà l'obbligo per il soggetto autorizzato di rispettare le norme del presente regolamento e, per quanto non espresso, tutta la normativa in materia di privacy ai sensi del D. Lgs. 196/2003 e successive modifiche ed integrazioni, restando in ogni caso a carico dello stesso ogni responsabilità in caso di violazione delle norme richiamate.

4. L'autorizzazione comporta il consenso all'introduzione nell'aula delle apparecchiature di ripresa necessarie all'effettuazione della ripresa. L'utilizzo di servizi ed il collegamento delle attrezzature dovranno in ogni caso avere ingombri e rumorosità tali da non disturbare lo svolgimento dei lavori.

Il Comune fornirà esclusivamente, a titolo gratuito, il collegamento internet necessario nonché la corrente elettrica.

Le riprese streaming concesse non potranno in nessun caso essere più di una in contemporanea, oltre a quella del Comune; nel caso di richieste superiori al limite fissato, farà fede l'ordine in cui le richieste sono state assunte al protocollo.

5. Il mancato rispetto delle norme previste dal presente Regolamento, potrà comportare la revoca immediata dell'autorizzazione alla ripresa e/o il diniego al rilascio di autorizzazioni successive.

#### **Art. 4 Modalità di effettuazione delle riprese**

1. I soggetti autorizzati alle riprese audiovisive devono procedere avendo cura di non disturbare o arrecare pregiudizio durante la ripresa; essi si impegnano a non utilizzare le immagini a scopo di lucro, a utilizzare il materiale registrato all'unico scopo per cui la ripresa è stata autorizzata, a non esprimere opinioni o commenti durante le riprese, a non manipolare artificialmente il contenuto della ripresa in modo da renderla mendace o distorsiva rispetto l'essenza ed il significato delle opinioni espresse.

2. Le trasmissioni in streaming delle sedute consiliari dovranno avvenire "in diretta" e "in differita". Esse devono trasmettere per intero la seduta consiliare senza alcun tipo di interruzione. Salvo quanto previsto al successivo art. 5, non sono ammesse riprese e trasmissioni parziali e gli interventi devono essere trasmessi integralmente, chiaramente, senza commenti fuori campo né interruzioni. Non sono ammessi interventi pubblicitari o interruzioni di qualsiasi natura.

3. Le telecamere preposte alla ripresa della seduta consiliare sono orientate in modo tale per cui il pubblico non venga possibilmente inquadrato, limitandosi a inquadrare lo spazio riservato al Consiglio Comunale.

4. Le registrazioni delle sedute effettuate dal Comune o dai soggetti preventivamente autorizzati, diffuse su internet tramite pagina web, in diretta streaming, restano disponibili sul canale web

utilizzato che deve essere raggiungibile dal sito istituzionale del Comune per un periodo di tre anni a far data da ciascuna seduta consiliare o seduta di commissione.

Il Comune di Castelfranco Veneto si riserva la facoltà di acquisire ed utilizzare per le proprie attività istituzionali le registrazioni effettuate da terzi a titolo completamente gratuito senza corrispondere alcun onere.

5. E' vietata ogni forma di commercializzazione del materiale trasmesso, da chiunque sia effettuata.

### **Art. 5 Privacy e tutela dei dati sensibili**

1. Al fine di prevenire l'indebita divulgazione dei dati qualificati come "sensibili" dal D.Lgs.196/2003, sono assolutamente vietate le riprese audiovisive relative a discussioni consiliari o nelle commissioni che hanno per oggetto dati che attengano lo stato di salute, dati giudiziari o altri dati personali sensibili ai sensi della legge vigente in materia di tutela della privacy.

2. Il Presidente del Consiglio, ai sensi dell'art. 39, D.Lgs. 267/2000, nell'ambito delle competenze ad esso riconosciute per la gestione delle sedute del Consiglio, ha il potere di limitare la ripresa, a tutela delle persone presenti o oggetto di discussione, ed eventualmente di far sospendere le riprese, ove lo ritenga opportuno e nei casi in cui ritenga che le modalità di svolgimento dell'attività autorizzata arrechino pregiudizio al normale svolgimento della seduta consiliare.

3. Le sedute segrete possono essere registrate solamente dal Comune.

4. Tutte le riprese devono essere effettuate a "campo largo" ovvero inquadrando i partecipanti alla seduta (pubblico escluso) nella loro globalità .

### **Art. 6 Malfunzionamenti**

Eventuali malfunzionamenti tecnici degli strumenti attraverso i quali vengono effettuate le riprese non comportano responsabilità alcuna in capo al Comune.

### **Art. 7 Norme di rinvio**

Per quanto non espressamente disciplinato dal presente regolamento si applicano le disposizioni di cui al Codice in materia di protezione dei dati personali.

### **Art. 8 Entrata in vigore**

Il presente Regolamento avrà efficacia dall'intervenuta esecutività della relativa deliberazione consiliare di approvazione.